



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare*

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Ufficio di Gabinetto

U.prot.GAB-2010-0032345/ UL del 08/10/2010

A.N.E.A.
Corso d'Italia, 83
00198

- Roma -

e p.c.

Co. N. Vi. R.I.

- Sede -

Oggetto: Risposta ai quesiti dell'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito, sul Decreto 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare (prot. UL n. 6373 del 24/02/2010).

Con riferimento ai quesiti posti con la nota in oggetto, riguardanti l'applicazione del D.M. 30 settembre 2009, recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", questo Ufficio - per i profili trattabili di propria stretta competenza (con esclusione, quindi, dei quesiti di stampo più schiettamente civilistico o tributario, di quelli dalla formulazione non univoca e di quelli maggiormente afferenti le attribuzioni funzionali e le caratteristiche tecniche della CONVIATI) - rappresenta, in sintesi, quanto segue.

Quesito 1. *È possibile individuare i beneficiari della restituzione tra i soli utenti attivi alla data di pubblicazione della sentenza?*

Sono aventi diritto alla restituzione tutti coloro che, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n.335/2008, hanno indebitamente pagato la quota tariffaria di depurazione a fronte della mancata prestazione del servizio.

Quesito 2. *In caso di fornitura del servizio di depurazione effettuata da un soggetto diverso da quello di acquedotto a quale soggetto sono imposti gli obblighi del decreto?*

Gli obblighi restitutori sanciti dal decreto gravano, in linea di principio, sul soggetto che ha introitato l'indebito pagamento della quota di tariffa per la depurazione. Deve peraltro rilevarsi che, ai sensi dell'art.156 co.1 del D.Lgs. 152/2006, "La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il

quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro 30 giorni dalla riscossione". Ne discende che detti obblighi gravano, di regola, sul gestore del servizio idrico integrato, salvo che la tariffa sia stata percepita dal gestore del servizio di acquedotto, nel qual caso gli obblighi restitutori graveranno su quest'ultimo, fermo restando il riparto delle poste positive e negative con il gestore del servizio di depurazione, in ragione della rispettiva quota di pertinenza.

Quesito 4. È possibile procedere con una restituzione di ufficio senza l'istanza da parte dell'utenza?

La necessità dell'istanza prevista dal DM 30.09.2009 discende dalle indicazioni giurisprudenziali fornite dalla Corte dei Conti e richiamate nel preambolo del medesimo decreto. Come ha precisato la giurisprudenza contabile (in particolare, v. Corte Conti, sez. controllo Molise, parere n. 3/2009), infatti, "è necessaria un'espressa richiesta dell'interessato, trattandosi di una fattispecie riconducibile ad un indebito...".

Quesito 5. Si ritiene che il destinatario delle istanze sia individuato nel gestore attivo alla data di pubblicazione della Sentenza?

Dal momento che è il soggetto gestore a detenere le informazioni necessarie alla identificazione dell'utenza, ivi inclusi gli aventi diritto alla restituzione, si ritiene che il destinatario delle istanze vada individuato nel gestore del servizio alla data dell'istanza, sul quale graveranno i relativi oneri. In caso di eventuale avvicendamento fra più gestori nello svolgimento dello stesso servizio, il riparto di detti oneri sarà definito nell'ambito della regolazione dei rapporti di dare e avere che si vengano a determinare.

Quesito 8. Quale termine di prescrizione è possibile applicare alle istanze di restituzione?

Quesito 9. Quale dovrebbe essere l'elemento da cui desumere la data di inizio del termine di prescrizione delle istanze di restituzione?

Quesito 10. Per determinare il periodo oggetto di restituzione si applica la prescrizione ordinaria o quella breve?

Quesito 11. Da quale data si determina il periodo oggetto di restituzione?

In conformità alla giurisprudenza prevalente della Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez. controllo Campania, pareri nn. 24/2008, 19, 23, 24 del 2009 e sez. controllo Lombardia, parere n. 25 del 2009), si ritiene che il diritto relativo alla restituzione si prescriva in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.

In simili ipotesi, le decisioni della magistratura convergono nello specificare che il diritto alla restituzione spetta all'utente il cui rapporto obbligatorio con il gestore/ente non sia "esaurito" nel senso che le situazioni giuridiche coinvolte non siano divenute irrevocabili in conseguenza di eventi che l'ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, la prescrizione o la decadenza (cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 8444/2002, e Corte dei Conti, sez. controllo Veneto, parere n. 17/2009). Pertanto, l'utente ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate, con riferimento alla quota di depurazione, per i ratei del quinquennio antecedente la data a partire dalla quale il diritto di credito in questione è divenuto azionabile (coincidente con la data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale: v., *ex multis*, Corte dei Conti, Sez. controllo Molise, n. 3/2009 e Cass., sez. III civile, sent. n. 19560/2003), salvo che, nel frattempo, il rapporto obbligatorio non si sia, in tutto o in parte, "esaurito" per una delle cause sopra indicate.

Quesito 14. Nel caso in cui il Piano d'Ambito non sia approvato, quale atto dell'Amministrazione comunale è sufficiente per consentire di dedurre gli oneri?

Qualunque atto formale dell'Amministrazione comunale, purché idoneo a determinare in via diretta e immediata l'effetto dell'approvazione del progetto definitivo dell'impianto di depurazione

con impegno della relativa spesa. A tal fine, pertanto, non appare sufficiente la mera individuazione all'interno del piano regolatore dell'area su cui insisterà l'impianto.

Quesito 22. *È possibile applicare anche alle gestioni non affidatarie ai sensi della L.36/1994 o del D.Lgs. 152/2006 la disciplina stabilita dal decreto?*

La disciplina stabilita dal decreto si applica in tutti i casi in cui, per un verso, si sia verificato un indebito pagamento del servizio di depurazione e, per altro verso, la gestione del servizio idrico interessata rientri nel campo di applicazione dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 152/2006, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/2008, e dell'art. 8-sexies del DL n. 208/2008, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. n. 13 del 2009.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Massimiliano Atelli

